

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012**  
**377/2012/E/EEL**

**INTIMAZIONE ALLA WHIRPOOL EUROPE S.R.L. AD ADEMPIERE ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI FORMULATA NELL'AMBITO DELLA RICOGNIZIONE SULLE CATEGORIE DI PAGATORI E BENEFICIARI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 settembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 luglio 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (di seguito: decreto legge 83/12), e in particolare l'articolo 39, comma 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010 ARG/elt 66/10 (di seguito: ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 159/2012/R/com (di seguito: deliberazione 159/2012/R/com);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità 22 giugno 2012, prot. 18884 (di seguito: la comunicazione 22 giugno 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 159/2012/R/com, l'Autorità ha avviato una ricognizione volta ad acquisire informazioni circa:
  1. la distribuzione tra le diverse tipologie di utenti degli oneri generali di sistema;

2. l'individuazione delle principali categorie di soggetti beneficiari degli importi raccolti a titolo di onere generale di sistema;
- la medesima deliberazione ha esteso l'attività di ricognizione ai soggetti connessi alle reti interne d'utenza (di seguito: RIU) di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, come individuate con deliberazione dell'Autorità ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3, della legge 99/09;
  - con la comunicazione 22 giugno 2012, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha inviato ai gestori delle RIU una richiesta di informazioni ai fini della sopra richiamata attività ricognitiva;
  - la società Whirpool Europe srl, è stata individuata quale gestore/proprietario della RIU localizzata a Cassinetta di Biandronno (VA), con deliberazione ARG/elt 66/10, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
  - la società Whirpool Europe srl, non ha fornito le informazioni richieste con la richiamata comunicazione 22 giugno 2012;
  - il completamento del quadro informativo in relazione alle RIU è propedeutico alla conclusione della richiamata ricognizione dell'Autorità, i cui esiti saranno peraltro fondamentali per l'espletamento del mandato attribuito alla medesima Autorità dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, in materia di rideterminazione delle aliquote relative agli oneri generali.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lettera a), della legge 481/95, l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può richiedere ai soggetti esercenti il servizio informazioni e documenti sulle loro attività;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- intimare alla società Whirpool Europe S.r.l., ad adempiere alla richiesta di informazioni formulata con comunicazione 22 giugno 2012, prot. 1884 del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- di fissare in 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine per adempiere alla richiesta di informazioni di cui al precedente punto

## **DELIBERA**

1. di intimare alla società Whirpool Europe S.r.l., ad adempiere alla richiesta di informazioni formulata con comunicazione 22 giugno 2012, prot. 1884 del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
2. di fissare in 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine per adempiere alla richiesta di informazioni di cui al precedente punto 1;
3. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di notificare il presente provvedimento, unitamente ad una copia della comunicazione del 22 giugno 2012 citata al punto 1, alla società Whirpool Europe srl, con sede in Via G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*